COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim

[notificata con il numero C(2004) 1512]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/400/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, a marzo 1998 la Spagna riceveva dalla società BASF AG una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva profoxydim (precedentemente denominata clefoxydim BAS 625H) all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE [2] ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(2) La conferma della completezza del fascicolo era necessaria onde procedere all'esame dettagliato dello stesso e consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce dei requisiti previsti dalla direttiva.

(3) Gli effetti del profoxydim sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 28 marzo 2001, lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione.

(4) Da quando la bozza di cui sopra è stata presentata dallo Stato membro relatore, il fascicolo è ancora all'esame della Commissione e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(5) Dato che finora la valutazione non ha evidenziato motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim e fare in modo che l'esame del fascicolo prosegua. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione del profoxydim all'allegato I.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

[2] GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione